



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015 che, per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, autorizza la spesa complessiva 91 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2018;

VISTO il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante: “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*” e, in particolare, l’articolo 15, comma 2, lettera a), che ha disposto una riduzione di spesa per l’anno finanziario 2016 di 2.000.000,00 di euro sulle disponibilità complessive previste dal citato articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*”, in particolare l’articolo 1, commi 140, 144 e 145;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante: “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1072, che ha previsto il rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della predetta legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel cui riparto sono previste ulteriori somme per il finanziamento della mobilità ciclistica per un importo di euro 10.000.000,00 per l’anno 2019, euro 10.000.000,00 per l’anno 2020, euro 25.000.000,00 per l’anno 2021, euro 15.000.000,00 per l’anno 2022, euro 15.000.000,00 per l’anno 2023, euro 30.000.000,00 per l’anno 2024, euro 10.000.000,00 per l’anno 2025 ed euro 35.000.000,00 per l’anno 2026, allocati sul capitolo 7582 PG 3;

VISTA la legge 10 gennaio 2018, n. 2, recante: “*Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 95, che ha istituito un fondo la cui ripartizione prevede il rifinanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica per un importo di euro 3.604.458,00 per l’anno 2019, euro 3.000.000,00 per l’anno 2020, euro 800.000,00 per l’anno 2021, euro 5.000.000,00 per l’anno 2022, euro 5.226.598,00 per l’anno 2023, euro 5.291.640,00 per l’anno 2024, euro 5.365.975,00 per l’anno 2025, euro 5.156.910,00 per l’anno 2026, euro 5.616.852,00 per l’anno 2027, euro 5.760.873,00 per l’anno 2028, euro 6.318.377,00 per l’anno 2029, euro 6.504.212,00 per l’anno 2030, euro 6.508.858,00 per l’anno 2031, euro 6.508.858,00 per l’anno 2032, euro 6.109.313,00 per l’anno 2033, allocati sul capitolo 7582 PG 4;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;

VISTO il decreto 29 novembre 2018, n. 517, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, recante “*Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 18 del 22 gennaio 2019;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro del turismo, 12 gennaio 2022, n. 4, registrato dalla Corte dei conti il 29 gennaio 2022 al n. 116, pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che assegna, in relazione all’Investimento 4.1 “*Rafforzamento mobilità ciclistica*” Sub – investimento “*Ciclovie turistiche*” della componente M2C2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 400 milioni di euro;

CONSIDERATO che il citato decreto 12 gennaio 2022, n.4 ha previsto il finanziamento di dieci ciclovie turistiche prioritarie del sistema nazionale delle Ciclovie turistiche, di cui all’articolo 1, comma 640, della citata legge 28 dicembre 2015, n.208;

CONSIDERATO che il richiamato decreto interministeriale 12 gennaio 2022, n. 4, nelle premesse, prevede l’accoglimento di meritevoli richieste di finanziamento presentate da parte della Regione Umbria, nota n. 0148019 - 2021 del 10 agosto 2021, Regione Valle d’Aosta, nota n. 2021/0016440/82.00.00 del 21 dicembre 2021, Regione Campania nota n. PG/2021/0635065 del 20 dicembre 2021, Provincia autonoma di Bolzano, nota n. 29988 del 5 agosto 2021, per ciclovie insistenti nelle predette Regioni e Provincia autonoma, per le quali non erano previste risorse da dedicare;

CONSIDERATO che il predetto decreto prevede altresì “*...che al fine di prevedere accessi diretti alla rete del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche da parte del turismo proveniente dall’Europa, si rende necessario realizzare ciclovie di interconnessione con quelle della rete europea, nonché realizzare un collegamento fra la costa tirrenica e quella adriatica, nella prospettiva di una configurazione spaziale a rete, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2, con un percorso trasversale attraverso la Regione Umbria, dando continuità baricentrica al SNCT ritenuto, di conseguenza, che il finanziamento nel limite massimo di euro 68.500.000,00 potrà essere valorizzato previa valutazione istruttoria del progetto di fattibilità tecnico economica che dovrà essere presentato dalle Regioni Umbria, Valle d’Aosta, Campania e Provincia Autonoma di Bolzano entro il 31 dicembre 2022.*”;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 23 agosto 2022, n. 258, registrato dalla Corte dei Conti il 30 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 239, del 12 ottobre 2022, recante “*Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica*”, con il quale è stato approvato il “*Piano generale della mobilità ciclistica 2022-2024*”, comprensivo degli Allegati A), B) e C);

VISTA la nota n. 551625 del 28 giugno 2022 con la quale la Provincia autonoma di Bolzano ha presentato il progetto di fattibilità tecnico economica per il completamento della ciclovie dell’Alto Adige, e ha chiesto, in particolare, l’assegnazione dell’importo complessivo di 13,4 milioni di euro;

VISTA la nota n. 197052 del 5 settembre 2022 con la quale la Regione Umbria ha presentato il progetto di fattibilità tecnico economica, afferente alla realizzazione del tratto umbro della ciclovia nazionale Monte Argentario – Civitanova Marche e ha chiesto, in particolare, l’assegnazione della somma complessiva di 20 milioni di euro;

VISTA la nota prot. 23469 del 21 settembre 2022 con la quale la Direzione generale per le strade e le autostrade l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sulle infrastrutture stradali e la sorveglianza sui contratti concessori autostradali ha chiesto alla Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il supporto di un esperto per la valutazione istruttoria dei progetti di fattibilità tecnico economica presentati dalla Regione Umbria e dalla Provincia autonoma di Bolzano;

VISTA la nota prot. 3572 del 3 ottobre 2022 con la quale la citata Struttura tecnica di missione ha designato l’esperto preposto all’espletamento della verifica tecnica delle proposte di intervento pervenute;

VISTA la relazione di valutazione istruttoria, trasmessa dall’esperto designato e acquisita al protocollo n. 25198 del 7 ottobre 2022 della citata Direzione generale, sulle proposte di interventi infrastrutturali presentati dalla Regione Umbria e dalla Provincia autonoma di Bolzano;

CONSIDERATA la coerenza delle procedure di richiesta di finanziamento promosse dalla Regione Umbria e dalla Provincia autonoma di Bolzano con l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 2 dicembre 2021, rep. Atti n. 204/CU;

VISTA la nota n. 9070 del 17 luglio 2023 con la quale la Provincia autonoma di Bolzano ha trasmesso un aggiornamento dei cronoprogrammi e dei quadri economici relativi ai progetti presentati;

VISTA la relazione di valutazione sul predetto aggiornamento, trasmessa dall’esperto designato dalla Struttura tecnica di missione, acquisita al protocollo n. 14644 del 20 novembre 2023 della citata Direzione generale;

VISTO il decreto 30 agosto 2024, n. 221, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro del turismo, registrato dalla Corte dei conti in data 10 ottobre 2024 al numero 3415, con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto n. 4 del 2022 e sul quale è stata sancita l’intesa della Conferenza Stato-Regioni in data 27 giugno 2024, Rep. Atti n. 111/CSR;

CONSIDERATO che, nella suddetta seduta del 27 giugno 2024 della Conferenza Stato-Regioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto l’impegno formale ad adottare appositi provvedimenti per l’assegnazione delle risorse alla Regione Umbria e alla Provincia autonoma di Bolzano, per la realizzazione di ciclovie interconnesse;

DECRETA

Art. 1

(Assegnazione e riparto delle risorse)

1. È assegnato l'importo di euro 13.400.000,00 alla Provincia autonoma di Bolzano per il completamento della ciclovía dell'Alto Adige a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7582 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi finanziati sono riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, che forma parte integrante dello stesso.
2. È assegnato l'importo di euro 20.000.000,00 alla Regione Umbria per la realizzazione di un tratto della ciclovía nazionale Monte Argentario – Civitanova Marche a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7582 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi finanziati sono riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, che forma parte integrante dello stesso.
3. Le risorse complessivamente assegnate sono articolate come segue:
 - a) annualità 2024: euro 11.845.380,17;
 - b) annualità 2025: euro 365.975,00;
 - c) annualità 2026: euro 8.829.767,64;
 - d) annualità 2027: euro 12.358.877,19.

Art. 2

(Modalità di utilizzo delle risorse- tempistica e revoche)

1. La Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e nei limiti delle risorse annualmente disponibili, all'impegno ed al trasferimento dei finanziamenti ai soggetti beneficiari nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.
2. I soggetti beneficiari utilizzano le risorse loro assegnate esclusivamente per la progettazione, esecuzione, collaudo/regolare esecuzione delle ciclovie, coerentemente con il progetto di fattibilità tecnica ed economica valorizzato dall'esperto designato dalla Struttura tecnica di missione.
3. Non è ammessa la spesa per la copertura di oneri risarcitori o contenziosi che dovessero insorgere nella fase di affidamento ed esecuzione dell'opera.
4. Per le risorse di cui all'articolo 1, il termine per la notifica dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori è fissato al 31 marzo 2025.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, ciascuno dei soggetti beneficiari dovrà eseguire almeno il 20% dei lavori previsti entro il 31 dicembre 2025, certificati dal responsabile del procedimento.
6. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5, i soggetti beneficiari devono completare la realizzazione delle ciclovie entro il 30 giugno 2027, pena la decadenza dal finanziamento.
7. Le condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono verificate attraverso il monitoraggio di cui all'articolo 8.
8. Le somme già trasferite dal bilancio dello Stato, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, e non utilizzate entro il termine del 30 giugno 2027, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 3

(Modalità di realizzazione degli interventi)

1. Entro sessanta giorni dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti trasmettono:
 - a) il numero di conto di tesoreria;
 - b) gli estremi del Responsabile Unico del Procedimento degli interventi di competenza.
2. I soggetti beneficiari provvedono a predisporre, anche mediante eventuali soggetti attuatori, i progetti esecutivi che, una volta approvati, sono trasmessi alla Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. I progetti devono garantire il rispetto dei caratteri storico-culturali e paesaggistici, nonché la omogeneità tecnica e architettonica con riferimento alla configurazione della ciclovia nel suo sviluppo complessivo compatibilmente con i caratteri degli ambiti territoriali attraversati.
4. I progetti devono essere corredati di verifica, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qualora previsto dalla normativa vigente.

Art. 4

(Erogazioni ai soggetti beneficiari)

1. La Direzione Generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1 previa acquisizione delle seguenti informazioni verificabili dal sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), presso la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell'economia e delle finanze:
 - data prevista ed effettiva di inizio e fine dell'attività di progettazione;
 - data effettiva di pubblicazione, aggiudicazione e stipula della procedura di affidamento dei lavori;
 - data prevista ed effettiva di inizio e fine di esecuzione dei lavori;
 - data prevista ed effettiva di inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori.
2. Le erogazioni sono disposte dalla Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di istanza da parte dei soggetti beneficiari, con le seguenti modalità:
 - a) anticipo del 20% dell'importo assegnato, a valere sull'annualità 2024, erogato dopo la presentazione di quanto richiesto all'articolo 3, comma 1, da parte del soggetto beneficiario;
 - b) fino al 90% dell'importo assegnato, al netto di quanto già erogato, dopo la verifica della trasmissione al sistema di cui al comma 1 dei dati relativi agli stati avanzamento lavori (SAL), dei pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario e dell'attestazione da parte dello stesso soggetto beneficiario dell'avvenuto utilizzo almeno del 70% delle somme precedentemente erogate;
 - c) saldo dopo la verifica della trasmissione al sistema di cui al comma 1 dei dati relativi al collaudo o al certificato di regolare esecuzione e a seguito di trasmissione della certificazione rilasciata dal responsabile del procedimento che

- attesti l'importo complessivamente speso, con l'indicazione delle eventuali economie non oggetto di trasferimento.
3. Ciascun soggetto beneficiario provvede a trasferire le risorse di cui sopra all'eventuale soggetto attuatore, con le modalità di cui all'articolo 9.

Art. 5
(Economie)

1. Le economie restano nella disponibilità del beneficiario sino al completamento di ciascun intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti o per permettere lo sviluppo di ulteriori km della medesima infrastruttura, ferme restando le procedure previste dal presente decreto e quanto previsto dall'articolo 120 del decreto legislativo n. 36/2023.
2. Al completamento degli interventi, le eventuali economie finali sono versate sul conto di tesoreria indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

Art. 6
(Collaudo)

1. Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia.
2. Il soggetto beneficiario comunicherà l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, certificando sotto la propria esclusiva responsabilità che l'intervento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo copia conforme del collaudo stesso e del relativo atto di approvazione.
3. Anche ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma 1, almeno uno dei componenti della commissione di collaudo dovrà essere un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7
(Verifiche)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva di effettuare verifiche su tutte le fasi realizzative degli interventi e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1. Le eventuali prescrizioni formulate a seguito delle verifiche da parte della Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali sono vincolanti per l'erogazione del finanziamento.
2. I soggetti beneficiari/attuatori dovranno assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche sia del RUP che dei progettisti e/o direttore lavori e consentire l'accesso a tutta la documentazione.

Art. 8
(Monitoraggio e rendicontazione)

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di *"Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP"*, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti che individuano i soggetti attuatori riportano per ciascun intervento il relativo codice unico di progetto (CUP). I soggetti beneficiari si impegnano a comunicare alla Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti eventuali modifiche o integrazioni dei Codici Unici Progetto (CUP) riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 9

(Rapporti tra il beneficiario e l'eventuale soggetto attuatore)

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il beneficiario e l'eventuale Soggetto Attuatore si impegnano a regolare i propri rapporti con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto del cronoprogramma e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto. Il beneficiario si impegna ad assicurare all'eventuale soggetto attuatore un flusso di cassa per ciascun intervento, che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti.

Art. 10

(Efficacia)

1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di registrazione da parte dei competenti organi di controllo ed è pubblicato sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteo Salvini

Allegato 1**Ciclovia dell'Alto Adige****Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige**

CUP	Km da realizzare	Finanziamento complessivo
E12C16000020003	0,90	1.526.000,00 €
J85I22007230003	2,50	4.833.000,00 €
F44E22000380007	1,70	2.148.000,00 €
D31B18000270003	0,20	4.893.000,00 €
TOTALE	5,30	13.400.000,00 €

Ciclovia nazionale Monte Argentario - Civitanova Marche**Regione Umbria**

CUP	Km da realizzare	Finanziamento complessivo
I81C22001490001	100,00	20.000.000,00 €
TOTALE	100,00	20.000.000,00 €